



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

Le News in pillole di Gennaio

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Novità in pillole in materia fiscale del mese di gennaio

Sostegni Ter in
Gazzetta
Ufficiale Le
disposizioni
principali

È approdato in **Gazzetta Ufficiale** ed è già in **vigore** il **Decreto Sostegni-ter** approvato dall'esecutivo la scorsa settimana.

Il nuovo provvedimento, all'art. 28, pone un limite alle **cessioni dei bonus edilizi** (art. 121 DL 34/2020) e dei **bonus emergenziali** (art. 122 DL 34/2020) inserendo il divieto di cessione multipla di qualunque tipo di credito d'imposta - dal superbonus, al bonus facciate, ai vari bonus edilizi, ai bonus per sanificazione luoghi di lavoro, ecc.; stessa previsione è disposta con riferimento allo **sconto in fattura**. Le nuove disposizioni prevedono che i crediti che alla data del **7 febbraio 2022** sono stati precedentemente oggetto di una delle **opzioni - cessione o sconto in fattura** - possono costituire **oggetto** esclusivamente di una **ulteriore cessione** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Il decreto, inoltre, interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato stanziando circa € 390 milioni per le **misure di sostegno** ad attività del commercio al dettaglio, del settore dell'intrattenimento e del tessile:

- è istituito un "**Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio**" con una dotazione di € 200 milioni per l'anno 2022. Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese devono presentare un ammontare di **ricavi** riferito al 2019 non superiore a € 2 milioni e aver subito una **riduzione del fatturato** nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 (art. 2);

- il **Fondo** per il sostegno delle **attività economiche** particolarmente **colpite** (intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine ecc,) dall'emergenza epidemiologica, è esteso al 2022 con uno stanziamento di € 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per i settori del wedding, intrattenimento e affini sono stanziati € 40 milioni, mentre è stato aumentato di € 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e sale da ballo (artt. 1 e 3);
- il **credito d'imposta** del 30% sul valore delle **rimanenze** finali di **magazzino** delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso, per l'esercizio in corso al dicembre 2021, anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono le attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72. Per la misura sono stanziati circa € 100 milioni (art. 3);
- per i soggetti le cui **attività** sono state **chiuse** fino al 31 gennaio 2022, sono sospesi i termini relativi ai **versamenti** delle **ritenute** alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale scadenti a gennaio 2022 nonché i termini dei versamenti relativi all'**IVA** in scadenza nel mese di gennaio 2022. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022 (art. 1);
- è previsto un pacchetto di **aiuti** per il settore del **turismo**, uno per la **cultura** e uno per lo **sport** (rispettivamente, artt. 4-6, art. 8 e art. 9).

Una dote di € 128,1 milioni per il 2022 è destinata alle **imprese** del settore **turistico**, a disposizione sotto forma di **credito d'imposta locazioni**, normato dal decreto "Rilancio", in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il tax credit spetta ai soggetti che hanno subito una **diminuzione** del **fatturato** o dei **corrispettivi** nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il **50%** rispetto allo stesso mese del 2019.

Contro il **caro energia** è stato, infine, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le **filiere produttive** che rischiano maggiormente l'interruzione delle attività:

- € 1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli **oneri di sistema** nel primo trimestre del 2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW;
- € 540 milioni per contributi sotto forma di credito d'imposta pari al 20% delle **spese elettriche** (tutta la bolletta) per le imprese energivore, circa 3.800, che hanno subito incremento dei costi +30% rispetto al 2019;
- prevista, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, anche una misura per i **fotovoltaici** incentivati con vecchi sistemi che se hanno extra profitto devono riversarne una parte al **GSE** tramite compensazione. L'importo verrà deciso dal GSE.

Canone Rai non dovuto nel 2021: pronto il codice per il recupero

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta** di cui all'art. 6 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021, riguardante il **canone speciale RAI** non dovuto grazie al Decreto Sostegni.

Infatti, l'art. 6 c. 5 DL 41/2021 prevede che *"per l'anno 2021, le **strutture ricettive** nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni"*.

Viene riconosciuto *"[...] un credito d'imposta pari al 100% dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto [...]"*.

Per consentire ai beneficiari - ossia a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 **entro** e non oltre il **22 marzo 2021** - l'utilizzo in **compensazione** del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente **codice** tributo: **"6958"** denominato "CREDITO D'IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI".

Bonus locazioni anche per il sublocatore

Ai fini della spettanza del **credito d'imposta** cd. **"locazioni"** (art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020), in caso di **sublocazione** - sebbene i due rapporti, di locazione e di sublocazione, risultino collegati da un vincolo di reciproca dipendenza - i due contratti conservano una **autonoma rilevanza** economica, sicché anche il conduttore del contratto di sublocazione può fruire del beneficio in esame.

Nel caso di specie, la società istante ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto la disponibilità della **galleria** di un **centro commerciale** e intende, a sua volta, concedere gli **spazi** gestiti in sublocazione (o mediante affitto di ramo d'azienda) **a terzi**, che vi esercitano gli esercizi commerciali ubicati nella galleria.

Secondo il parere rilasciato dal Fisco:

- il contratto di locazione della galleria commerciale, sottoscritto dall'istante, è riconducibile tra le tipologie agevolabili, in quanto regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1571 e s. c.c.. Inoltre, l'immobile, in quanto galleria commerciale, è destinato allo svolgimento effettivo di una delle **attività agevolate** (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico);
- in relazione all'immobile possono richiedere il credito d'imposta in commento sia la società istante (conduttore del contratto di locazione) sia i suoi affittuari o **sublocatori** (con i quali la società ha stipulato i contratti di sublocazione e di affitto di azienda);
- ai fini del calcolo della **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento, l'istante dovrà considerare anche i canoni relativi ai contratti di sublocazione (e affitto di rami d'azienda), al lordo del credito d'imposta.

Aiuti di Stato prorogati al 30 giugno 2022

La Commissione europea ha prorogato, con alcune modifiche, gli **aiuti di Stato** fino al 30 giugno 2022, in luogo della scadenza originaria prevista per il 31 dicembre 2021.

Nel dettaglio, i massimali degli aiuti sono innalzati:

- per le **imprese** operanti nella **produzione primaria di prodotti agricoli**, da 225.000 a 290.000 €;
- per le imprese operanti nel **settore della pesca** e dell'**acquacoltura**, da 270.000 a 345.000 €;
- per tutte le altre imprese, da 1.800.000 a 2.300.000 €.

Reddito di cittadinanza rilevante ai fini del gratuito patrocinio

Ai fini dell'**ammissione al gratuito patrocinio**, nella determinazione del reddito personale deve essere considerato anche il **reddito di cittadinanza**. Le disposizioni del **DM 30 aprile 2021** consentono di individuare la quota del reddito di cittadinanza di pertinenza di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare (**quota oro-capite**). Nel caso di specie, l'istante intende accedere al gratuito patrocinio per il **giudizio di separazione**. In assenza di figli, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per essere ammessi all'istituto, dovrà considerare anche la quota del **50%** del **reddito di cittadinanza** percepito dal **coniuge**, intestatario del sostegno e della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio. Principio corroborato dalla previsione normativa in materia secondo cui, per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi per legge esenti IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (art. 76 DPR 115/2002).


Risp. AE 19 gennaio 2022 n. 31

Unità immobiliari accorpate e determinazione di un nuovo contratto di locazione

In merito ad un **contratto di locazione** di due **unità** immobiliari accorpate, se l'oggetto dei contratti non risulta più corrispondente a quello dedotto in ciascun dei due contratti, l'AE ritiene necessario procedere alla relativa cessazione esistenti e alla stipula di un nuovo contratto di locazione che rispecchi l'attualità della situazione esistente.

Nella fattispecie non era intervenuta soltanto una variazione dei dati catastali relativi alle due unità immobiliari, ma a seguito di interventi di **accorpamento** posti in essere era risultata una **nuova unità immobiliare**, che costituiva oggetto diverso del contratto di locazione rispetto a quelli determinati nei due atti attualmente in vigore.

Il Fisco ha ricordato che con l'accorpamento delle due unità immobiliari, oggetto ciascuno di separati contratti di locazione, gli immobili **cessano** la loro **esistenza** in condizioni di indipendenza l'uno dall'altro. Inoltre, l'attribuzione di un'unica e diversa, seppure solo per uno degli immobili, categoria catastale comporta, sotto il profilo catastale, l'esistenza di nuova unità immobiliare, prima inesistente, con caratteristiche nuove e autonome.



Sotto il profilo fiscale, a seguito dell'accorpamento delle due unità immobiliari di categoria catastale C/1 e C/3, all'immobile ottenuto è stata attribuita la **categoria** catastale **C/3** che è **esclusa** dalla normativa di favore della **cedolare secca**, la cui applicazione è stata invece estesa agli immobili di categoria C/1, per i soli contratti stipulati nel 2019 (art. 1 c. 59 L. 145/2018). Pertanto, mantenere in essere i contratti stipulati prima dell'accorpamento comporterebbe l'applicazione, sia pure parziale, di un regime fiscale agevolato, a una categoria catastale che ne risulta esclusa (C/3).

R & S : quando compensare i crediti non indicati in dichiarazione

Per il contribuente che nel periodo d'imposta ultrannuale (1° ottobre 2019-31 dicembre 2020) ha maturato il **credito d'imposta R&S** che non può indicare nel Mod. Redditi (perché non riguarda né una precedente annualità né il nuovo credito d'imposta) è possibile, in via eccezionale, fruirne in **compensazione**, a condizione che conservi la documentazione comprovante il diritto maturato.

Nel dettaglio, nel quadro RU del **Mod. Redditi SC 2021** va indicato:

- nella sezione I, l'importo residuo del vecchio credito d'imposta R&S (di cui alla L. 190/2014);
- nella sezione IV, il nuovo credito d'imposta R&S (di cui alla L. 160/2019).

Nel caso di specie, il contribuente ha maturato nel periodo d'imposta ultrannuale (1° ottobre 2019-31 dicembre 2020) il credito d'imposta R&S che però non può esporlo né nella sezione I, in quanto non si tratta di un residuo della precedente annualità, né nella sezione IV, in quanto la stessa, come detto, è aggiornata al nuovo credito d'imposta R&S.

Secondo l'AE, nonostante l'impossibilità di indicare nel Mod. Redditi il credito d'imposta, il contribuente può, in via eccezionale, fruirne in compensazione, a condizione che conservi la documentazione comprovante il diritto maturato.

Credito di imposta R & S cumulabile con tax credit investimenti in beni strumentali nuovi

L'Agenzia delle Entrate esamina il caso di una possibile cumulabilità tra il credito R&S ed il credito per investimenti in beni strumentali nuovi.

Nella fattispecie, un consorzio chiedeva chiarimenti circa la possibilità di cumulare i due benefici, qualora il progetto da esso portato avanti fosse qualificato tra gli "impianti pilota".

Secondo il Fisco, laddove l'impianto in questione avesse le caratteristiche per essere qualificato alla stregua di un "impianto pilota", l'Istante potrà cumulare il credito ricerca e sviluppo con il credito beni strumentali.

Infatti, si deve evidenziare che l'art. 1 c. 204 L. 160/2019 stabilisce che il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto".

Le novità in sintesi delle Dichiarazioni 2022: modelli ed istruzioni on line

Arriva, puntualissima, la versione definitiva dei modelli **730, Certificazione Unica, IVA e 770** per l'anno 2022.

Con il comunicato stampa del 14 gennaio l'Agenzia delle entrate anticipa le principali novità in essi contenute e annuncia la messa on-line dei modelli e delle relative istruzioni.

I nuovi modelli dichiarativi e la certificazione unica accolgono le principali **novità fiscali** che hanno caratterizzato il **periodo d'imposta 2021** e soprattutto recepiscono le informazioni collegate alle norme emergenziali emanate per gestire la pandemia.

Nel nuovo modello 730/2022 spazio a tutti i bonus, dal Superbonus 110% al bonus musica; nella Certificazione Unica del 2022 trovano spazio le novità previste per le forze armate e di polizia, i nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà.

Il modello IVA fa spazio al meccanismo transfrontaliero e alle novità del mondo e-commerce; e, al contempo, apre le porte alle due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza Covid-19.

Le novità del modello 730

Il Provv. AE 14 gennaio 2022 n. 11185 approva la versione definitiva delle **istruzioni** e del **modello 730/2022**. Le novità contenute nel nuovo modello accolgono quelle collegate al trattamento integrativo e all'ulteriore **detrazione** a favore dei **lavoratori dipendenti** e **assimilati**. Si fa spazio anche il nuovo **"bonus musica"** e l'estensione del Superbonus all'**abbattimento** delle **barriere architettoniche**, con l'aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Come evidenzia il comunicato dell'AE, fra le altre novità il credito d'imposta riservato **agli under 36** per l'**acquisto con IVA della prima casa** e quello per l'installazione di **sistemi di filtraggio** e miglioramento qualitativo dell'**acqua**. Attenzione anche all'aumento delle detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili.

Le Novità del modello CU

È on-line anche il modello definitivo della **nuova certificazione unica (CU) 2022**, modello ordinario, modello sintetico e relative istruzioni (Prov. AE 14 gennaio 2022 n. 11169). Per il periodo d'imposta 2021, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 16 marzo** e, entro lo stesso termine, rilasciare al percipiente le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. La trasmissione telematica delle CU contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili** mediante la dichiarazione dei redditi precompilata potrà avvenire **entro il 31 ottobre 2022** – oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

Fra le novità della CU, segnaliamo la nuova sezione che accoglie il **trattamento integrativo** previsto dall'art. 1 DL 3/2020 per le prestazioni rese dal 1° gennaio

2021 al 31 dicembre 2021; il trattamento è pari a 1.200 € per l'anno 2021 se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 €. Esce di scena, invece, il Bonus Renzi.

Protagonista della nuova CU 2022, punti da 383 a 385, anche la **riduzione IRPEF del "comparto sicurezza"**. Ricordiamo, difatti, che per il personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di servizio nel 2021 che ha percepito nel 2020 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.974 €, l'art. 45 c. 2 D.Lgs. 95/2017 ha previsto sul trattamento economico accessorio comprensivo dell'indennità di natura fissa e continuativa una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Sempre in tema di agevolazioni segnaliamo, poi, le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa.

Le Novità del modello 770

Pronta la versione definitiva anche del modello 770/2022, approvata con il Provv. AE 14 gennaio 2022 n. 11224. Nel nuovo modello, da trasmettere **entro il 31 ottobre**, rappresenta una new entry il **campo** per indicare l'"ID Arrangement" del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un'Amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione Europea visto che i contribuenti sono tenuti a indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il **meccanismo transfrontaliero** è utilizzato, come previsto dall'art. 3 c. 3 DM 17 novembre 2020.

Il modello approvato trova spazio anche per l'indicazione del credito connesso all'**erogazione del trattamento integrativo**, descritto nel paragrafo precedente.

Inoltre, sono state inserite con apposite note **due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti** nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza **Covid-19**.

Le Novità del modello IVA

Arriva anche la versione definitiva del Modello IVA/2022 che concede ampio spazio a beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19** (Provv. AE 14 gennaio 2022 n. 11160).

Per la presentazione della **dichiarazione annuale** sarà possibile utilizzare, in alternativa al modello tradizionale, un modello semplificato denominato "modello Iva base". La **presentazione** dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022**.

Tra le **novità** della nuova dichiarazione segnaliamo:

- l'introduzione di nuovi campi per indicare le **percentuali di compensazione** applicate dagli **agricoltori** nell'ambito del regime speciale loro riservato; in particolare il modello tiene conto delle nuove percentuali previste dal DM 5 febbraio 2021 nel campo VE3 e VF4
- la compilazione della dichiarazione in considerazione delle novità collegate alla **gestione della pandemia**:

- dalle **operazioni** riguardanti **beni e servizi necessari** per il **contenimento** e la gestione della pandemia; in questo contesto segnaliamo la verifica della detraibilità correlata alle novità previste per il trattamento delle cessioni delle strumentazioni per la diagnostica e dei vaccini anti-Covid e le relative prestazioni connesse che sono esenti da iva fino a dicembre 2022;
- ai dati relativi agli **importi sospesi** a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 accolti nel rigo VA16;

- nuove regole, inoltre, per l'applicazione dell'**IVA nell'e-commerce**; in particolare nella sezione 1, i rigi VO10 e VO11 sono stati ridenominati "*Vendite a distanza intracomunitarie di beni– Art. 41, primo comma, lett. b), DL n. 331 del 1993*" per tenere conto delle modifiche introdotte nel predetto decreto dal D.Lgs. 83/2021. In particolare, con riferimento all'**opzione**, a partire dal 2021, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni. Ricordiamo, in tale contesto, anche le novità nella disciplina degli **scambi** con la Repubblica di **San Marino** apportate dall'art. 15 DM 21 giugno 2021.

Modelli Intrastat 2022: novità in sintesi

L'Agenzia delle Dogane introduce alcune misure di **semplificazione** degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (**Intrastat**). Il provvedimento contiene le disposizioni di applicazione del Reg. UE 1197/2020, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del Reg. UE 2151/2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, delle recenti novità introdotte con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "**call-off stock**".

Le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 01.01.2022. Pertanto, l'**INTRA di dicembre 2021** (mensili) o dell'**ultimo trimestre 2021** (trimestrali), da trasmettere entro il 25.01.2022, segue le **precedenti regole** di compilazione.

Semplificazioni elenchi cessioni intracomunitarie di beni – Modello INTRA 1bis

La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei 4 trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a € 100.000.

Nomenclatura

Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il codice unico 99500000.

Origine delle merci

Ai soli fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è richiesta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci (nuova casella 15).

Natura della transazione

Semplificazioni elenchi acquisti intracomunitari di beni – Modello INTRA 2bis

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a € 20 milioni, devono esporre un codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA.

Per i soggetti con volumi inferiori a € 20 milioni il campo "Natura della transazione" resta ad una cifra, con facoltà di avvalersi della nuova codifica a doppia cifra.

Obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 350.000 (in luogo della precedente soglia di € 200.000).

Sotto la soglia trimestrale di € 350.000 non deve essere presentato l'INTRA degli acquisti di beni.

Inoltre, le seguenti **informazioni** non sono più obbligatorie, ma **facoltative**:

- stato del fornitore;
- codice IVA del fornitore;
- ammontare delle operazioni in valuta.

Nomenclatura

Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il codice unico 99500000.

Natura della transazione

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a € 20 milioni, devono esporre un codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA.

Per i soggetti con volumi inferiori ai € 20 milioni il campo "Natura della transazione" resta a una cifra, con facoltà di avvalersi della nuova codifica a doppia cifra.

Semplificazioni elenchi riepilogativi acquisti intra-UE di servizi – Modello INTRA 2quater

Obbligo di presentare mensilmente, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 100.000. Questa soglia è rimasta invariata rispetto al 2021 però occorre considerare che sotto la soglia trimestrale di € 100.000 (da monitorare nei 4 trimestri precedenti) non deve essere presentato l'INTRA dei servizi ricevuti.

Inoltre, le seguenti **informazioni** non sono più obbligatorie, ma sono **facoltative**:

- codice IVA del fornitore;
- ammontare delle operazioni in valuta;
- modalità di erogazione;
- modalità di incasso;
- paese di pagamento

Le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni

**Elenchi
riepilogativi
cessioni intra-UE
in regime di
"call-off stock"**

intracomunitarie in regime cosiddetto di "Call-Off stock" sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.

È stato quindi introdotto il nuovo Modello INTRA 1 Sexies dedicato ai Call-off stock registrate nel periodo.

Per tipo operazione si intende:

1. **trasferimento di beni**;
2. **cancellazione** di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente);
3. **cancellazione** di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies).

La sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.

**Periodo di
riferimento
acquisti
intracomunitari**

Dati da indicare nel mod. Intra 2-bis

Gli **acquisti intracomunitari** di beni sono riepilogati:

- nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano, oppure
- nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le merci unionali sulle quali l'IVA diventa esigibile ai sensi della Dir. 2006/112/CE (ricevimento della fattura ai sensi dell'art. 47 DL 331/93).

Mancata/ritardata fatturazione

Se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è superiore a 2 mesi di calendario dall'effettuazione dell'operazione, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano (emissione di **autofattura** ex art. 46 DL 331/93).

Fatturazione anticipata

I dati dell'eventuale fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione devono essere inseriti negli elenchi del periodo di consegna o spedizione dei beni (come avviene per i movimenti a scopo di lavorazione).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti*